



REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI BOLOGNA
Dott. GIAN LUIGI SAMARITANI

Sent. N. 22529/09

NON DEFINITIVA
Cron. N. 80792/09

R.G. n. 4805/08

REP. N. /

Emessa il:

Depositata il:

17 MAR 2009

Della I sezione civile ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile R.G. n. 4805/08 promossa da:

DI GIOVANNI ALDO in qualità di legale rappresentante della New Car snc

Rappresentato e difeso dagli avv.ti Marco Bordoni e Francesca Cantarini presso il
cui studio elegge domicilio

attore

CONTRO

BALESTRA VITTORIO

ALLIANZ (già Rass) ASSICURAZIONI s.p.a.

Rappresentata e difesa dall'avv. Manuela Mazza presso il cui studio in Bologna elegge
domicilio

convenuto

Oggetto. Risarcimento danni

CONCLUSIONI

Per parte attrice: "voglia l'ill.mo Giudice adito , respinta ogni contraria
istanza , ritenere fondata la domanda attorea e conseguentemente ,
accertata la responsabilità esclusiva del sig. Vittorio Balestra nella
causazione del sinistro di cui in premessa, nonché la validità del
contratto di cessione del diritto al risarcimento di tutte le voci di danno
connesse al danno auto stipulato tra il sig., Luciano Mulinelli e la società
New Car snc di Di Giovanni Aldo & C.in data 9/11/2007 , condannare i
convenuti in solido tra loro, o in alternativa , al pagamento , in favore del

Di Giovanni Aldo , quale rappresentante della New Car snc di Di Giovanni Aldo e C. con sede in Castel S.Pietro Terme (Bo) via Lombardia 2/C, delle suddette somme , oltre rivalutazione ed interessi dal di del dovuto al saldo. . Con vittoria di spese , competenze ed onorari, oltre Iva e Cpa e spese generali ex art. 15 T.P.

Per parte convenuta: “ voglia il giudice adito , in via preliminare , dichiararsi incompetente , essendo competente il Tribunale di Bologna , vinte le spese. ; dichiarare nullo e/o inesistente il contratto di cessione del credito , quindi dichiarare la carenza di legittimazione attiva di New Car snc vinte le spese; ovvero ordinare alla stessa chiamata in causa di Luciano Gulinelli.

Nel merito: rigettare le domande attoree tutte , vinte le spese .

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato Di Giovanni Aldo , quale legale rappresentante della New Car , conveniva in giudizio il sig. Balestra Vittorio e l'assicurazione Allianz (già Rass) assicurazioni spa per sentirla condannare al pagamento della somma di € 2.999,70 come risulta dalla fattura n.161 del 6/11/2007 .

Deduce il ricorrente che il giorno 2/10/2007 l'auto tg. CW 547 BB , di proprietà e condotta dal sig. Luciano Gulinelli, assicurata Ras, veniva tamponata dall'autovettura tg.CC778JC di proprietà e condotta dal sig. Vittorio Balestra , assicurata per la RCA presso la Navale assicurazioni.

A seguito del sinistro ,il veicolo di proprietà del sig. Gulinelli riportava danni patrimoniali pari a complessivi € 2.999,70 come da fattura n. 161 del 6/11/2007.

Nel periodo necessario alla riparazione dell'autovettura il signor Gulinelli era costretto a servirsi di un'auto sostitutiva il cui costo di € 270,00 veniva compreso nella sopra citata fattura di riparazione dell'auto. Da evidenziare che tale voce di danno , in quanto casualmente riconnessa al sinistro , è risarcibile dal responsabile civile.

Con successiva scrittura privata sottoscritta in data 9/11/2007 il sig. Gulinelli ha ceduto il credito vantato nei confronti del sig. Balestra e della compagnia Ras, a titolo di risarcimento di tutte le voci di danno patite in conseguenza del danneggiamento della

propria autovettura per il sinistro occorso, ivi compreso gli accessori di legge accedenti al credito:

Tale cessione di credito è stata notificata a mezzo raccomandata a.r. inviata dall'avv. Bordoni in nome e per conto del cessionario sig. Di Giovanni in data 12/11/2007, con contestuale richiesta di pagamento in favore del medesimo

L'assicurazione, in data 10/1/2008 ha provveduto ad inviare all'attore la somma di € 2.274,00,

Solo dopo che la New Car ha rifiutato l'offerta in quanto non congrua e solo all'atto della costituzione in giudizio la compagnia ha evidenziato i vizi che affliggono il contratto di cessione sollevando dubbi sulla dinamica del sinistro.

La causa istruita con documenti viene ora trattenuta in decisione sulla eccezione pregiudiziale di incompetenza e sulla presunta inesistenza del credito e alla conseguente nullità della cessione

MOTIVI DELLA DECISIONE

a) l'eccezione di incompetenza è infondata

Nel nostro ordinamento i diritti patrimoniali sono liberamente trasferibili a titolo universale o particolare ed il soggetto che subentra nella titolarità di un diritto assume, in tutto e per tutto la posizione di chi lo ha preceduto: in particolare vengono trasferite assieme al diritto, tutte le azioni ad esso relative; Va da sé che queste azioni potranno essere esercitate dal subentrante nelle stesse forme e con le stesse modalità con cui avrebbe potuto esercitarle il primo titolare

Al riguardo la Suprema Corte così si esprime: " il diritto di credito trasmigra al cessionario con tutte le azioni dirette ad ottenerne la realizzazione (Cass. Civ. 18/7/2006, n. 16363)

Infatti questo trasferimento dei diritti non muta certo il fatto costitutivo della vertenza che è quello che opponeva le parti sostanziali originarie. E' a questo fatto costitutivo (nel nostro caso un incidente derivante dalla circolazione di un veicolo) che deve farsi riferimento nella determinazione della competenza per valore ex art. 7 c.p.c.

b) parimenti infondata è l'eccezione relativa alla inesistenza del credito e alla conseguente nullità della cessione.

Come tutti sappiamo il credito derivante da fatto illecito viene ad esistenza al momento stesso del fatto. Ovviamente questo credito non è altrettanto immediatamente determinato nell'ammontare : Il danneggiato conoscerà solo quando sarà guarito la reale entità del suo danno biologico, e solo dopo aver effettuato la riparazione dell'auto conoscerà a quanto ammonta il suo danno patrimoniale.

Ciò premesso, veniamo alla cessione del credito. Il nostro ordinamento si fonda sul principio della libera trasferibilità dei crediti ; nessuna norma giuridica impone che un credito , per essere ceduto ed entrare conseguentemente nella libera disponibilità del soggetto cessionario , debba essere accertato preventivamente in via giudiziaria o debba possedere i requisiti di liquidità ed esigibilità , dal momento che anche un credito non determinato nel suo ammontare o non immediatamente esigibile (purchè non esistente) può essere oggetto di cessione.

Per convincersene basterà riflettere che sono cedibili i c.d. crediti litigiosi, ovvero quei crediti per l'accertamento dei quali è in corso una vertenza.

L'art. 1260 c.c. nel consentire al creditore di trasferire il proprio credito anche senza il consenso del debitore, non prevede che tale credito debba avere i requisiti della liquidità e dell'esigibilità. Può formare oggetto di cessione , quindi, anche un credito non determinato nell'ammontare o un credito non esigibile. Sotto il primo aspetto , va ricordato che la Corte ha ritenuto cedibile , ai sensi dell'art. 1260 c.c., il credito al risarcimento del danno (Cass. 21/4/1986 n.2812) che è illiquido fino a quando non venga determinato nel suo ammontare... Per quanto attiene il requisito della esigibilità, si è affermato che non può essere ceduto anche un credito sottoposto a condizione sospensiva , e quindi non esigibile (Cass.24/10/1975 n.3519). In ordine alla efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto , la liquidità del credito non incide sulla regola dettata dall'art. 1264 c.c. (cass. 24/5/2001 n.7083).

Ne consegue che il credito derivante da fatto illecito ha i caratteri del credito attuale , tant'è che, in caso di riconoscimento , gli interessi sulle somme dovute decorrono dal fatto e non dall'accertamento giudiziale; pertanto la possibilità che il debito ex delicto non sia riconosciuto, non incide sugli effetti della cessione.

REDAZIONE
2000
REDAZIONE
REDAZIONE

c) l'eccezione relativa alla nullità della cessione per "mancanza di causa" ed alla supposta "illiceità" della cessione per contrarietà al D. lgs. 1/9/1993 n.385 risulta ugualmente infondata

Molti riparatori e molte società che forniscono servizi alle vittime dei sinistri si sono organizzati per poter fornire un servizio ai clienti, curando personalmente il recupero dei danni da questi subiti. Lo strumento che hanno scelto per fornire questo servizio è proprio la cessione del credito. Questo contratto viene incontro ad una reale necessità del sistema economico e produttivo e pertanto deve considerarsi legittimo.

Infatti il soggetto cedente ottiene immediatamente la riparazione del mezzo senza doversi occupare di tutte le noiose pratiche necessarie al pagamento dei danni da parte delle assicurazioni mentre il soggetto cessionario, che solitamente è il riparatore, rinuncia, è vero all'immediato incasso, ma ha la garanzia di poter recuperare, in un secondo momento, non solo il prezzo nominale dell'opera prestata, ma anche gli accessori e danno da ritardo (art. 1260 c.c.).

Pertanto alcun rilievo assume la cessione del credito in relazione alle leggi bancarie in quanto si tratta di un servizio fornito alle vittime dei sinistri, che nulla ha a che vedere con la fattispecie prospettata da parte convenuta.

Dall'esame del contratto di cessione di credito prodotto in atti, non appare in alcun modo provato che la società X abbia assunto il ruolo di finanziatore: Infatti l'attività di X non può qualificarsi come attività di finanziamento, come sarebbe se, per esempio, la stessa "scontasse" il credito vantato dal cedente, consegnando al medesimo, per la cessione, una qualche somma di danaro.

La cessione, pertanto, ha ad oggetto un credito derivante da un fatto illecito appartenente al patrimonio del danneggiato dal momento in cui si è verificato il fatto illecito e perciò un credito attuale e non futuro. "Si aggiunga che il credito derivante da fatto illecito ha i caratteri del credito attuale, tanto è vero che, in caso di riconoscimento, gli interessi sulle somme decorrono dal fatto e non dall'accertamento giudiziale. Certezza, liquidità ed esigibilità del credito sono attributi che non operano nella disciplina della cessione, ma sono richiamati dal sistema a proposito di istituti diversi, come quello della compensazione (art. 1243 c.c.). La possibilità che il debito

ex delicto non sia riconosciuto non incide sugli effetti della cessione , perché questa forma di invalidità opera in tema di garanzia che il cedente può prestare (art. 1266 cod. civ.) e si traduce nell'obbligo di quest'ultimo di risarcire il danno al cessionario (Cass. Civ.sez. III civ. 21192/04)

In tal senso anche G.di P di Bologna, sentenze 12/12/2007 n. 11.992; 14/8/2008 n.7895; 17/4/2008, n.4346; 18/4/2008 n.4353

Per quanto precede tutte le eccezioni sollevata da Allinaz Assicurazioni s.p.a.devono essere respinte.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace ,definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa , nella causa promossa da Di Giovanni Aldo contro Balestra Vittorio Allianz , in persona del legale rappresentante pro tempore così decide:

- respinge tutte le eccezioni pregiudiziali sollevate da parte Allianz. Assicurazioni e per l'effetto dichiara la legittimità della cessione di credito oggetto di causa.

Sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.

Così deciso in Bologna il 28 febbraio 2009

Il Giudice di Pace

Deposito in Cancelleria
17 MAR. 2009
IL CANCELLIERE
Giovanni Di Giorgio

[Handwritten signature]

3
17 MAR 2009